

TI_GERICHTE 52.2012.126 vom 19. August 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-08-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2012.126

FR: TI_GERICHTE 52.2012.126 du 19 août 2013

IT: TI_GERICHTE 52.2012.126 del 19 agosto 2013

Regeste

Tassa per il servizio di raccolta dei rifiuti - principio di equivalenza

Erwägungen

E. 4

La lesione dei principi di equivalenza e della parità di trattamento dovrà essere sanata da parte del legislatore comunale tramite una modifica dell'art. 28 RSRER (e della relativa ordinanza), che preveda una maggiore differenziazione della tassa sui rifiuti attraverso l'introduzione di criteri di imposizione che tengano conto dei vari fattori che concorrono a definire la partecipazione di ogni utente al finanziamento del servizio in questione senza generare alcuna discriminazione di sorta tra uffici che producono pochi, medi e grandi quantitativi di rifiuti e assicurando al contempo un onere contributivo equivalente. Ciò malgrado, è ancora necessario decidere la presente contestazione, fissando concretamente l'importo che l'insorgente deve corrispondere per il 2011 quale tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti relativa alla sua attività professionale. Al comune di _____, nei limiti dell'ossequio del diritto federale ed in particolare dell'art. 8 Cost., spetta infatti il diritto di percepire un tributo in relazione all'attività professionale della ricorrente (cfr. in questo senso consid. 3.1). All'esame cui procederà a tal fine il Tribunale ed al risultato a cui esso addiverrà deve essere attribuito unicamente un carattere sommario e, in ogni caso, transitorio. In altre parole motivazione e conclusioni che seguono possono e devono applicarsi solo per permettere la liquidazione della presente litispendenza. Non possono invece in alcun modo vincolare o anche solo influenzare le scelte che il legislativo di _____ sarà chiamato ad adottare ai fini dell'irrinunciabile adeguamento dell'art. 28 RSRER all'art. 8 Cost. Ciò premesso e con tutte le riserve che precedono, il Tribunale ritiene di poter fissare la tassa dovuta dalla ricorrente in fr. 300.-, pari al minimo della forchetta tariffale fissata nel RSRER per la categoria "Negozi, farmacie, studi medici e uffici", così come richiesto anche dall'insorgente. Tale importo, oltre che a poggiare su di una valida base legale, tiene debitamente conto del genere di attività professionale svolto dalla ricorrente, nonché del fatto che quest'ultima esercita la medesima da sola, senza avvalersi di dipendenti o di collaboratori, per cui si può tranquillamente ritenere che il volume di rifiuti potenzialmente generato sia piuttosto contenuto. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere accolto.

E. 5

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza del comune, comparso in causa per tutelare interessi economici propri (art. 28 LPamm). Non si assegnano ripetibili, poiché l'insorgente non è patrocinata da un avvocato (art. 31 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione 13 marzo 2012 (n. 1458) del Consiglio di Stato è annullato e riformato come segue: "1. Il

ricorso è accolto; la tassa per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti per l'anno 2011 emessa dal municipio di _____ a carico di RI 1, in relazione alla sua attività professionale, è ridotta a fr. 300.-, IVA non compresa ". 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico del comune di _____. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.